



DELIBERA N. 541

13 luglio 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da [OMISSIS] S.r.l. – Servizi di promozione e valorizzazione dell'attività termale e riposizionamento del mercato turistico di Chianciano Terme – Importo a base di gara: euro 286.885,25 – S.A. Comune di Chianciano Terme (SI)

PREC 141/2021/S

Riferimenti normativi

Articolo 95 d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Criterio di aggiudicazione – pre-accordi – territorio – oggetto - connessione

Massima

Promozione turistica - criterio di aggiudicazione – pre-accordi con operatori situati sul territorio – strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto – è ammissibile

Non si rinviene un elemento di discriminazione territoriale a carico degli offerenti in relazione al criterio di aggiudicazione relativo a pre-accordi con operatori situati nel territorio, dal momento che l'elemento territoriale connota la proposta in quanto essa ha ad oggetto la promozione turistica del territorio. All'elemento contestato comunque non è attribuito un punteggio preponderante e pertanto esso non è tale da falsare la concorrenza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 luglio 2021



DELIBERA

VISTA l'istanza di parere prot. n. 41617 del 24 maggio 2021, e le relative memorie, presentata da [OMISSIS] S.r.l., con cui l'operatore economico istante contesta il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto che prevede la produzione di pre-accordi con operatori aventi sede legale nella Provincia di Siena. L'istante ritiene che tale criterio sia lesivo della concorrenza, e che la S.A. dovrebbe ritenere sufficiente una semplice dichiarazione d'impegno a stipulare gli accordi in caso di aggiudicazione. Inoltre l'elemento territoriale favorirebbe i concorrenti già inseriti nel territorio. L'istante sostiene altresì che un criterio siffatto si porrebbe in violazione del principio di separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di aggiudicazione, in quanto attribuirebbe punteggio ad un criterio di tipo soggettivo;

VISTO l'avvio del procedimento avvenuto in data 10 giugno 2021, con nota prot. n. 46283;

VISTO il disciplinare di gara, dal quale si evince che il servizio oggetto dell'appalto consiste nella «realizzazione di un progetto di marketing per lo sviluppo e la comunicazione del prodotto Chianciano Terme»;

VISTO il capitolato speciale d'appalto, nel quale è evidenziata la finalità dell'appalto che è quella di incrementare la notorietà di Chianciano Terme e del suo territorio allo scopo di favorire il turismo, e pertanto richiede all'aggiudicatario di: svolgere attività di comunicazione, promozione e marketing dei prodotti turistici connessi con il territorio; fornire una consulenza strategica relativamente a prodotti turistici; creare contenuti collegati alle eccellenze del territorio (compresa una banca fotografica e video); valorizzare l'attività termale e gli ulteriori prodotti legati al turismo, anche attraverso la connessione fra gli operatori economici della filiera turistica e la creazione di momenti di formazione;

VISTA la sezione B, punto 4, del disciplinare di gara, dove è previsto che il concorrente debba presentare, ai fini del Criterio D della griglia di valutazione, «contratto o convenzione con rete di operatori, consorzi o club di prodotto aventi sede legale nella Provincia di Siena, di cui facciano parte anche imprese con sede nel territorio del Comune di Chianciano Terme, da dimostrare con l'esibizione di pre-accordi sottoscritti» (con punteggio tabellare a seconda del numero di aziende coinvolte con sede nel territorio di Chianciano Terme). «All'atto dell'affidamento l'aggiudicatario dovrà produrre gli accordi definitivi sottoscritti da tutti i soggetti proponenti»;

PRESO ATTO che la S.A. non ha prodotto memorie ai fini del presente procedimento;

CONSIDERATO che, in sede di chiarimenti, veniva specificato che era sufficiente una lettera d'intenti e che al criterio in parola è assegnato un punteggio pari a un massimo di 10 punti, pertanto non preponderante;

CONSIDERATO che i criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto dell'appalto, nel senso che essi attengono alle caratteristiche del servizio ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante e il punteggio attribuito a ciascuno di essi non deve essere tale da alterare l'oggetto dell'affidamento (V. Linee guida Anac n. 2 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e da ultimo aggiornate con delibera n. 424 del 2 maggio 2018);

RITENUTO che non si rinviene, nel caso di specie, un elemento di discriminazione territoriale a carico degli offerenti in relazione al criterio di aggiudicazione relativo a pre-accordi con operatori situati nel territorio, dal momento che l'elemento territoriale connota la proposta in quanto essa ha ad oggetto la promozione turistica del territorio. Pertanto, la qualità dell'offerta è valutata, secondo le intenzioni della S.A., anche



dal numero di contatti avviati con gli operatori del territorio che potranno contribuire alla sua promozione. All'elemento contestato non è comunque attribuito un punteggio preponderante e pertanto esso non è tale da falsare la concorrenza;

RITENUTO che la doglianza riguardante la presunta violazione del principio di separazione fra criteri di partecipazione e criteri di aggiudicazione non si attaglia al caso di specie, in quanto il criterio D della griglia di valutazione, consistente nel numero di "pre-accordi" con operatori, consorzi o club di prodotto che ricomprendano anche aziende del territorio di Chianciano Terme, non può evidentemente essere definito quale criterio "soggettivo". I criteri soggettivi di partecipazione, infatti, riguardano di norma l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza pregressa del concorrente, che possono essere ammessi fra i criteri di aggiudicazione purchè riguardino aspetti che incidono direttamente sulla qualità della prestazione (art. 95, co. 6 lett. e) del d. lgs. 50/2016; v. Linee guida Anac n. 2 cit.);

Il Consiglio

ritiene, per le motivazioni che precedono, che:

- nel caso di specie non si rinviene un elemento di discriminazione territoriale a carico degli offerenti in relazione al criterio di aggiudicazione relativo a pre-accordi con operatori situati nel territorio, dal momento che l'elemento territoriale connota la proposta in quanto essa ha ad oggetto la promozione turistica del territorio. All'elemento contestato non è comunque attribuito un punteggio preponderante e pertanto esso non è tale da falsare la concorrenza.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 19 luglio 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente